





scontratare la mancata comparizione senza addurre alcun legittimo impedimento, lo dichiarava assente ed apriva il dibattimento, dando la parola alle parti per le rispettive richieste di prova. Quindi rinviava il processo all'udienza del 22.09.2016 per l'espletamento dell'istruttoria.

In tale data veniva acquisita la documentazione prodotta dal P.M., ed in particolare l'informativa di reato, con il consenso delle parti, e con facoltà di domande a precisazione dei testi presenti, nonché la visura storica della società. Di seguito venivano escussi i testi della lista del P.M., [redacted] funzionario dell'Agenzia delle Dogane e il [redacted] [redacted]; quindi il processo veniva rinviato all'udienza dell'8.02.2017 per il proseguimento dell'istruttoria.

In quella data non poteva essere svolta alcuna attività in quanto i difensori dichiaravano di aderire all'astensione proclamata dalle Camere Penali ed era disposto un nuovo rinvio – con sospensione dei termini di prescrizione – all'udienza del 5.07.2017, nel corso della quale venivano acquisiti i verbale di interrogatorio dell'imputato – con il consenso della difesa – ed il verbale di s.i.t. rese dal teste della difesa [redacted], alla cui escussione pertanto il difensore rinunciava; il P.M. a sua volta rinunciava al teste [redacted] per superfluità, venendo così revocate le rispettive ordinanze ammissive. Quindi il Giudice rinviava al 30.11.2017 per i testi della difesa e per la discussione.

In tale data era presente solo il teste [redacted] – che veniva nuovamente escusso – mentre il teste [redacted] non si presentava, per cui il processo era rinviato per tale attività al 22.03.2018.

In tale udienza, svoltasi innanzi alla scrivente nelle more subentrata nella titolarità del ruolo, dopo la rinnovazione dell'attività istruttoria, ed assente il teste della difesa, il processo era rinviato, per la sua escussione e per la discussione al 18.10.2018.

A tale udienza il teste [redacted] regolarmente citato, era nuovamente assente e ne veniva disposto l'accompagnamento coattivo unitamente alla comminatoria di un'ammenda.

All'udienza del 29.11.2018 finalmente si presentava e veniva ascoltato, disponendosi il proseguo dell'escussione al 4.04.2019.

In tale data, risentito il teste [redacted] non essendovi altra attività da compiere, la scrivente, dichiarata la chiusura del dibattimento e l'utilizzabilità del materiale istruttorio legittimamente acquisito, ha dato la parola alle parti per la formulazione delle rispettive conclusioni, sintetizzate nella sezione che precede, di seguito s'è ritirata in camera di consiglio, per poi decidere come dalla presente sentenza di condanna, di cui ha letto in udienza il dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Giudice che l'istruttoria dibattimentale espletata, sebbene abbia confermato l'assunto accusatorio sotto il profilo dell'elemento materiale del reato contestato, tuttavia non consente di riferire la condotta incriminata, con la necessaria certezza richiesta dalla legge, all'odierno imputato, il quale va pertanto assolto dal reato a lui contestato, sebbene con la formula dubitativa del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto.

Giova evidenziare che la piattaforma probatoria posta al vaglio di questo giudice è costituita, oltre che dalla documentazione prodotta, dalle dichiarazioni rese dal testi [redacted] funzionario dell'Agenzia delle Entrate, e [redacted] M.lo dei Carabinieri - della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, da un lato per la qualifica rivestita da entrambi di pubblico ufficiale, che lascia presumere mancanza di interesse privato all'esito del processo, dall'altro perché le dichiarazioni rese convergono con l'esito degli accertamenti svolti, le cui risultanze documentali risultano acquisite al fascicolo del dibattimento - e da quelle rese dal teste della difesa [redacted].

In punto di diritto, occorre in via preliminare evidenziare che in tema di reati tributari, il bene giuridico oggetto della tutela penale del reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente, in quanto la norma penale incriminatrice sanziona l'obbligo di non sottrarre all'accertamento le scritture ed i documenti obbligatori (cfr. *Cass. pen., sez. III, 14.11.2007, n. 3057*).

Detto reato non richiede, per la sua integrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire "aliunde" (cfr. *Cass. pen., sez. III, 04.06.2009, n. 39711; Cass. pen., sez. III, 21.09.2012, n. 36624*).

Il perfezionamento della fattispecie in esame è allora escluso solo allorché il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria possa essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato, mancando, in tal caso, la necessaria offensività della condotta. Se, invece, la ricostruzione delle operazioni non documentate è fatta sulla base dei riscontri incrociati presso i soggetti economici cui si riferiscono quelle operazioni, la rilevanza penale della condotta non può essere esclusa, atteso che la norma incriminatrice, sanzionando...



sottrarre all'accertamento scritture e documenti obbligatori, intende tutelare chiaramente l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente (*fr. Cass. pen., sez. III, 14.11.2007, n. 3057*).

Ciò premesso, dal contenuto della testimonianza del funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Napoli, [redacted] dall'esame del verbale di contestazione del 21.10.2013 e dalla C.N.R. del 12.12.2013, versati in atti, si evince che il Responsabile dell'Area Verifiche e Controlli dell'Agenzia delle Dogane di Napoli 2, ai fini della verifica iniziata in data 27 agosto, e proseguita nei giorni 2 e 9 settembre del 2013, chiedeva all'imputato l'esibizione delle scritture contabili della soc. [redacted] relativi ai periodi di imposta degli anni 2012 e 2013.

A fronte di tale richiesta nessun documento fiscale veniva esibito, e gli accertatori, in applicazione del metodo induttivo di cui all'art. 55 DPR 633/72, riscontravano attraverso la Banca dati europea denominata INTRA una movimentazione contabile per acquisti intracomunitari di oltre 449.000,00 euro per l'anno [redacted] e di oltre 224.000,00 per l'anno [redacted] per un ammontare di quasi 95.000,00 euro per il primo anno e di oltre 47.000,00 per il secondo di IVA evasa.

Convocato l'imputato presso gli uffici dell'Agenzia procedente in data 2 settembre e poi in data 9 settembre 2013 per acquisire da lui la documentazione fiscale che doveva essere in suo possesso in qualità di legale rappresentante della società controllata, questi non era in grado di produrre alcunché, spiegando di non essere a conoscenza della sua qualità di amministratore della società in questione, né tantomeno di avere mai sottoscritto alcun verbale di assemblea con accettazione della carica sociale, o di aver mai sottoscritto, in tale sua qualità, alcun atto di compravendita delle automobili, che ne costituiva l'oggetto sociale.

Dalla visura camerale storica, prodotta agli atti del dibattimento, la [redacted] s.r.l. risultava essere stata costituita nell'anno [redacted] che al momento della costituzione ne era socio unico e amministratore unico. Sentito a sommarie informazioni (acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso della difesa), il [redacted] riferiva di non conoscere né il [redacted] né [redacted] risultato essere l'amministratore della società dopo di lui e prima dell'odierno imputato. In particolare, egli riferiva di aver dato vita alla società nel 2011 per realizzare un progetto imprenditoriale che però non riusciva a realizzare, iniziando pertanto dal quel momento a lavorare ininterrottamente all'estero e facendo richiesta di chiusura della società. Egli, peraltro, a fronte di tale ultima affermazione non forniva alcuna spiegazione del perdurare della società, risultata legalmente rappresenta-



ta dal [redacted] far data dall'11.06.2012 e fino alla nomina del [redacted] avvenuta il 14.03.2013 e perdurante fino al controllo del successivo settembre da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sottoposto ad interrogatorio in data 28 maggio 2014 da parte dei Carabinieri di Nola, il [redacted] dichiarava di non sapere assolutamente nulla della carica sociale di cui era titolare, di non avere mai sottoscritto alcun verbale di assemblea che lo nominasse tale e di conoscere [redacted] nelle more deceduto solo di vista, in quanto compaesano, ma i non avere mai avuto rapporti con lui, tantomeno di tale natura, confermando in quella sede quanto già dichiarato nel corso dell'audizione dinanzi ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, che nella C.N.R del 12.12.2013 davano atto che l'imputato, richiesto dei documenti della società, si era premurato di cercarli presso la vedova del [redacted] ma solo in qualità di conoscente e non perché consapevole di essere un diretto interessato, come poi ribadito nel corso dell'interrogatorio delegato.

Peraltro, dalla relazione dei Carabinieri di Nola del 24.10.2014, svolta all'esito delle indagini delegate (pienamente utilizzabile ai fini della decisione, perché acquisita con il consenso della difesa), emergeva che il verbale di assemblea del 30.10.2012 della [redacted] r.l, acquisito presso la Camera di Commercio, con cui il [redacted] era stato nominato amministratore della società, non era da lui sottoscritto, né che risultava depositato presso la Camera di Commercio alcun altro atto recante la sua firma. Nel contempo era evidenziato che presso la Banca Dati Interforze era presente una denuncia di smarrimento a suo nome del documento di circolazione di un'autovettura, presentata dal [redacted] 2013.

La circostanza della mancata sottoscrizione del verbale di nomina del nuovo amministratore è stata molto ben chiarita dal teste [redacted] alle udienze del 29.11.2018 e del 4.04.2019. Il teste, che è stato il commercialista che aveva curato l'invio del verbale assembleare di nomina del [redacted] alla Camera di Commercio, ha chiarito che vi sono due modalità di formazione ed invio di tali atti: o il verbale viene redatto alla presenza del commercialista, che pertanto ha contezza delle sottoscrizioni e dei sottoscrittori, ma questa fattispecie è limitata alla sola ipotesi in cui il professionista sia il tenentario delle scritture contabili della società in questione – cosa che non era nel caso di specie – oppure egli è un mero trasmettitore dell'atto, che viene estrapolato dai registri della società e del quale egli dà attestazione di conformità all'originale al momento della trasmissione alla Camera di commercio. In tal caso il commercialista non è in grado di verificare l'autenticità delle sottoscrizioni, né è tenuto a farlo, venendogli l'atto prodotto dall'amministratore uscente, l'unico pertanto che deve

Tribunale di Nola  
Sezione Penale



giustificare i suoi poteri.

Tali emergenze istruttorie devono allora indurre a ritenere che l'impresa abbia avuto un movimento di affari e prodotto reddito per i due anni di attività, completamente sconosciuto al fisco non essendo mai stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi, come precisato dal teste di P.G., M.ilo [redacted] all'udienza del 22.09.2016 (p. 11 del verbale stenotipico), ma che tale evasione non può essere attribuita con certezza all'odierno imputato, che ha professato la propria totale estraneità alla società in oggetto e a tutte le sue attività, fornendo una ricostruzione alternativa della dinamica dei fatti che è apparsa suffragata dalle prove assunte in dibattimento, dalle quali non è emersa con la necessaria certezza di legge la penale responsabilità dell'imputato, il quale pertanto va assolto per non aver commesso il fatto, seppure con la formula dubitativa del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.

Il carico di lavoro e le numerose sentenze assunte in decisione alla medesima udienza giustificano la riserva del termine per il deposito della motivazione

*P.Q.M.*

Letto l'art. 530 - II° comma c.p.p.

assolve [redacted] al reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

Letto l'art. 544 c.p.p., fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Nola, li 4.04.2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

Depositato in Cancelleria

Nola, [redacted]

Il Funzionario Giudiziario  
[redacted] (Cognome e Nome)

*Il Giudice*

[redacted]